

STATUTI

Dell' Associazione svizzera degli ergoterapisti (ASE)

SEZIONE TICINO

I. Denominazione, sede, recapito, natura

1. Con la denominazione Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) Sezione Ticino (in seguito: Sezione) è costituita un'associazione ai sensi degli art.60 e segg. CCS.
2. Sede recapito della Sezione è quello del presidente in carica.
3. La Sezione è neutra sia sul piano politico che confessionale.

II. Scopo

4. La Sezione si prefigge di perseguire gli scopi dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti nel Canton Ticino. In particolare:
 - a) di salvaguardare gli interessi dei suoi membri davanti alle autorità, ai datori di lavoro, all'opinione pubblica e ad altre istituzioni
 - b) di promuovere lo scambio di esperienze professionali tra i membri e facilitare i contatti professionali
 - c) di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale
 - d) di contribuire all'ampliamento ed al riconoscimento dell'Ergoterapia nel Canton Ticino.

III. Qualità di membro

5. Acquisizione
Tutti i membri dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) residenti in Ticino sono automaticamente membri della Sezione. Su richiesta da presentare alla Sezione, i membri dell'ASE provenienti da regioni limitrofe possono acquisire la qualità di membro alle medesime condizioni.
6. Perdita
La dimissione dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) comporta automaticamente la dimissione della Sezione. La qualità di membro dell'ASE e della Sezione viene meno in caso di decesso e di dimissione.

IV Organizzazione

7. Gli organi della Sezione sono:
 - a) l'Assemblea generale
 - b) il comitato
 - c) l'ufficio di revisione
 - d) i delegati della sezione per l'assemblea dei delegati dell'ASE centrale

8. Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo superiore della Sezione. Essa è convocata dal Comitato almeno una volta l'anno, al più tardi entro la fine del mese di novembre, o su richiesta di un quinto dei membri. Le convocazioni devono essere indirizzate ai membri, con l'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

9. L'Assemblea può avere luogo unicamente se è presente un quarto dei membri, ma almeno 5. Essa può deliberare unicamente sugli oggetti inclusi nell'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. La modifica degli statuti, lo scioglimento della Sezione devono essere approvate dai due terzi dei presenti. Lo scioglimento deve essere approvato dal comitato dell'ASE centrale.
10. L'Assemblea elegge il proprio presidente del giorno e due scrutatori. Di ogni assemblea dovrà essere tenuto un verbale.
11. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- la definizione degli orientamenti generali sull'attività
 - la fissazione della quota annua per il contributo per i membri del comitato
 - l'elezione dei membri del Comitato
 - l'approvazione del bilancio annuale
 - la modifica degli statuti
 - lo scioglimento della Sezione
 - l'elezione dei delegati della sezione per l'assemblea dei delegati dell'ASE centrale.

12. Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo della Sezione. Si compone del presidente, del segretario, del cassiere e di almeno un altro membro. Il comitato è eletto o confermato nella sua funzione ogni 4 anni dalla Assemblea Generale. La durata del mandato di un membro del comitato è di 4 anni. La durata totale del mandato non può superare gli 8 anni consecutivi. dopo una interruzione della funzione di una durata minima di 2 anni, un ex membro del comitato può essere rieletto ai sensi evocati sopra.

13. Il Comitato è convocato dal presidente o su richiesta di un suo membro.

14. Il Comitato ha le seguenti competenze:

- dirigere e coordinare l'attività
- amministrare il patrimonio della Sezione
- nominare il presidente fra i suoi membri
- rappresentare la Sezione verso l'esterno
- convocare le Assemblee generali
- organizzare corsi di formazione.

15. Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto da due persone delegate dall'Assemblea. L'Ufficio di revisione esamina e verifica i conti una volta all'anno presentando rapporto alla Sezione.

V. Periodo di esercizio

16. Il periodo di esercizio inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

VI. Mezzi di finanziamenti

17. Per sopperire alle spese, la Sezione fa capo:

- a) al contributo annuale che riceve dall'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE);
- b) da altri redditi.

18. La Sezione può disporre liberamente del proprio patrimonio, riservato l'art.19.

VII. Disposizioni finali

19. In caso di scioglimento, il patrimonio della Sezione sarà versato all'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti

20. Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli art.60 e segg.CCS e lo statuto dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE).

21. Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale costitutiva del 15.12.1994, modificato dall'Assemblea generale del 16.03.2006 e del 11.04.2013, entra immediatamente in vigore, abrogando ogni disposizione precedente.

Manno, 11.04.2013

Associazione Svizzera degli Ergoterapisti Sezione Ticino

La Presidente

Lietta Santinelli

La Segretaria

Corinna Cameroni